

CIRCOLARE N. 4/2021

11 GENNAIO 2021

SUPERBONUS - EDILIZIA

SCONTO IN FATTURA o CESSIONE CREDITO

Sommario:

- 1- Sconto in fattura o cessione del credito
- 2- Sconto in fattura: modalità applicative
- 3- Come compilare la fattura elettronica

1- Sconto in fattura o cessione del credito

Con questa circolare non si entra nel merito di quali siano le spese agevolabili ma si prova a rispondere a quale sia la scelta per il cliente, che commissiona interventi agevolabili edili, tra lo sconto in fattura praticato dal fornitore oppure la cessione diretta del credito.

L'art. 121, DL 34/2020 (conv. L 77/2020), c.d. "decreto rilancio", prevede che **in alternativa all'applicazione del meccanismo della detrazione del 110%, da ripartirsi in 5 quote annuali costanti**, il contribuente possa liberamente scegliere altre due alternative per godere di questo beneficio, fermi rimanendo i requisiti di accesso all'agevolazione degli interventi effettuati sull'immobile:

- a) **Cessione del credito**
- b) **Sconto in fattura**

Dal punto di vista dell'effetto finale, nulla cambia; in entrambi i casi il contribuente potrà "monetizzare" quasi immediatamente (ciò dipende dai tempi di gestione della pratica), e in un'unica soluzione, la propria detrazione di spettanza senza dover aspettare il compimento del quinquennio. Ovviamente, pur essendo una scelta libera, quella di propendere per l'una o per l'altra alternativa, nel caso di cessione o sconto è necessario che la controparte presti il proprio consenso all'operazione.

La scelta fra sconto e cessione dovrà essere comunicata in via telematica (dallo studio concordando appositi onorari) con speciale modulistica prevista dal Provvedimento Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020. Vediamo quali sono le differenze:

I SOGGETTI ACQUIRENTI IL CREDITO – La cessione del credito prevede che l'operazione possa avvenire nei confronti di qualunque soggetto disposto ad acquisire il beneficio, comprese le assicurazioni e gli istituti di credito, mentre **lo sconto in fattura può essere richiesto solamente al fornitore che ha effettuato i lavori** (o ai fornitori se sono più d'uno).

L'AMMONTARE DELLA DETRAZIONE CEDUTA – La cessione del credito obbliga l'avente diritto ed il suo acquirente alla cessione/acquisizione dell'intero e totale ammontare della detrazione, senza che i soggetti coinvolti possano concordare una misura eventualmente inferiore oggetto della cessione stessa. Per contro, lo sconto in fattura, ammette la possibilità che contribuente e fornitore concordino **una misura di sconto che incontra come limite massimo scontabile l'intero importo della fattura (non 110% ma 100%)**.

Si evidenzia che nel caso si opti per lo sconto in fattura, se la misura richiesta a titolo di sconto è inferiore al 100% del totale documento, ciò che non ha goduto dello sconto stesso potrà essere detratto con le modalità ordinarie dalla dichiarazione dei redditi secondo la regola delle 5 quote costanti.

2- Sconto in fattura: modalità applicative

L'opzione per lo sconto sul corrispettivo relativo a interventi agevolati da detrazioni "edilizie" implica che il fornitore, che ha effettuato gli interventi agevolati, applichi in fattura **uno sconto "fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso"**. Lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura corrisponde all'ammontare del credito di imposta che matura in capo al fornitore.

Con riguardo all'agevolazione del superbonus che è contraddistinta da una percentuale di detrazione pari al 110%, fatto 100 lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura, l'ammontare di credito di imposta che matura in capo al fornitore, a fronte dell'applicazione di quello sconto, è 110.

L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione

spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi (Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, § 3).

L'importo dello sconto praticato dal fornitore non riduce l'imponibile ai fini dell'IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'art. 121 del DL 34/2020.

ESEMPIO 1:

per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia), che consentono di fruire della detrazione del 65%, la fattura deve indicare:

IMPONIBILE	Euro 50.000
IVA 10%	euro 5.000
TOTALE FATTURA	euro 55.000
SCONTO ART. 121 - DL 34/2020	euro 35.750 *
NETTO DA PAGARE	euro 19.250

* (determinato calcolando la detrazione del 65% su 55.000 euro)

Il fornitore può applicare anche uno sconto soltanto parziale, rispetto all'entità massima cui può arrivare (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020 n. 325). In questo caso, il beneficiario che sostiene la parte di spese non coperte dallo sconto sul corrispettivo rimane titolare della detrazione "edilizia" corrispondente a esse e può fruirne in dichiarazione a scapito dell'imposta lorda sul reddito, oppure può esercitare relativamente ad essa l'altra opzione consentita dall'art. 121 del DL 34/2020, ossia quella della cessione a terzi (circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2020, § 7).

ESEMPIO 2:

Una spesa totale di 10.000 euro, iva compresa, relativa a un intervento che può beneficiare del superbonus al 110%, con riguardo alla quale il fornitore si rende disponibile a praticare uno sconto sul corrispettivo pari a 8.000 euro (80%). La fattura pertanto dovrà indicare:

IMPONIBILE	Euro 9.090,90
IVA 10%	euro 909,10
TOTALE FATTURA	euro 10.000
SCONTO ART. 121 - DL 34/2020	euro 8.000
NETTO DA PAGARE	euro 2.000

In questo caso:

- il fornitore matura un credito di imposta pari a 8.800 euro (= 8.000 euro x 110%);
- il committente paga i 2.000 euro non coperti dallo sconto in fattura e matura una detrazione di 2.200 euro (= 2.000 euro x 110%) che può scomputare dalla propria imposta lorda, oppure cedere a terzi.

3- Come compilare la fattura elettronica

Lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 non intacca l'imponibile IVA e la relativa imposta. Per la compilazione del file xml della fattura elettronica è necessario:

- inserire l'importo dello sconto applicato nel "tag 2.1.1.8.3 <Importo>", riferito al "blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>";
- riportare, nel "tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>" del "blocco <AltriDatiGestionali>" corrispondente alla riga della prestazione, la descrizione "Sconto praticato in base all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020".

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

I Professionisti dello Studio